



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE**

ALLEGATO 6

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 2 “Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri”

SOMMARIO

1.	OGGETTO	3
2.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
3.	ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
3.1	Acquisizione dei Dati dai Comandi:	4
3.2	Ricerca dati anagrafici	4
3.3	Invito bonario di pagamento	5
3.4	Notifica	5
3.5	Recupero crediti	6
3.6	Rendicontazione.....	6
4.	SPESE DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E LEGALI DEL SERVIZIO	6
5.	INTROITO DELLE SANZIONI.....	7
6.	FORME DI PAGAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEL SANZIONATO ...	7
7.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	8

1. OGGETTO

È oggetto del presente Capitolato il servizio di gestione, stampa, notifica e riscossione di verbali per violazioni del codice della strada intestati a soggetti residenti all'estero e recupero crediti internazionale.

Il servizio è destinato ai tutti i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni e loro Unioni di cui all'art. 19 della LR. che ne faranno richiesta.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Fornitore deve svolgere tutte le pratiche relative alla notifica, alla riscossione e al recupero crediti vantati dall'Amministrazione Contraente nei confronti di terzi, a titolo di mancato pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri.

Il servizio deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, dalla Convenzione di Strasburgo del 1977 per gli Stati Europei e dalle diverse Convenzioni ed Accordi stipulati tra gli Stati.

L'attività affidata deve essere eseguita dal Fornitore in conformità alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione Contraente e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Il Fornitore deve garantire, nello svolgimento del servizio, adeguate misure di sicurezza atte ad assicurare la tutela dei dati ed il diritto di riservatezza dei sanzionati.

Durante tutto il periodo di fornitura del servizio il Fornitore dovrà interloquire con il Comando sia per via telematica che telefonica, attraverso uno o più soggetti nominati come responsabili, sui quali graveranno anche tutti quegli oneri previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. Al Comando saranno forniti prima dell'attivazione del servizio i nominativi o il nominativo dei soggetti responsabili.

Il Fornitore deve garantire al Comando di seguire, in qualsiasi momento, in maniera analitica per ogni singolo verbale, lo stato di avanzamento degli atti in lavorazione (identificazione del sanzionato, spedizione della lettera invito o della notifica). A tal fine il Fornitore deve realizzare un apposito collegamento telematico riservato al Comando, che garantisca un controllo in tempo reale su tutte le operazioni relative al servizio in oggetto. In particolare il Fornitore deve mettere a disposizione del Comando un ambiente web, adeguatamente protetto, per il quale dovrà garantire la non intercettabilità dei dati. L'accesso dovrà essere riservato al personale incaricato del Comando mediante User Name e Password e dovrà permettere la consultazione dello stato delle

procedure (da interrogare mediante ricerche per targa, nome, data, numero della violazione, data di invio ecc.). Dovranno essere, altresì, pubblicate tutte le informazioni e le immagini (copia del verbale di accertamento, copia della lettera del noleggio, copia degli atti emessi, relata della notifica e quanto altro vi sia di attinente la violazione, ivi compreso l'eventuale carteggio intercorso fra il trasgressore e il Fornitore) sulla pagina Web dei singoli Comandi. I contenuti del sito e i suoi livelli di accessibilità verranno concordati con l'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio e riportati nella Atto di Regolamentazione.

I costi inerenti l'attivazione del sito Web all'Amministrazione, l'attivazione della pagina web multilingue, attivata per ogni Comando, a favore dei sanzionati, l'attivazione dei collegamenti necessari alla gestione della pagina Web e quant'altro necessario per dare avvio al servizio sono da considerarsi a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve inoltre garantire al Comando l'estrapolazione di statistiche divise per Nazione, per verificare la percentuale di sanzioni recuperate per singoli Stati.

3. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Acquisizione dei Dati dai Comandi:

Il Fornitore, secondo la cadenza concordata con il singolo Comando, dovrà provvedere ad acquisire ed inserire nel proprio programma di gestione tutti i verbali/preavvisi di accertamento di violazione alle norme del codice della strada relativi a veicoli con targa estera o nei quali il trasgressore risulti non italiano:

- inviati tramite files (per e-mail, ftp o *con altre procedure informatiche*) da parte del Comando,
- forniti dal Comando su eventuale supporto cartaceo.

Qualora la documentazione sia fornita in formato cartaceo, il Fornitore dovrà provvedere anche alla scansione ottica presso la propria sede di tutto il materiale cartaceo e/o fotografico. Tale materiale sarà ritirato dal Fornitore a proprie spese, mediante corriere o suo incaricato, presso la sede indicata dal Comando.

3.2 Ricerca dati anagrafici

Il Fornitore dovrà provvedere alla compiuta identificazione del trasgressore e/o del proprietario nel caso in cui le generalità dello stesso non siano note o risultino incomplete. A tale fine dovrà gestire per il Comando la richiesta agli organi competenti dei dati anagrafici, comprensivi di residenza e/o domicilio, seguendo i dettami degli accordi internazionali. La

ricerca potrà essere effettuata presso i registri automobilistici (P.R.A) o rivolta ad autorità Consolari, o Ministeriali, dei debitori residenti o domiciliati in uno stato facente parte dell'Unione Europea o in altro Stato estero, qualora la vigente legislazione lo consenta. Nel caso i dati del sanzionato siano forniti da società di noleggio italiane, il Fornitore dovrà procedere a effettuare gli opportuni controlli ed individuare eventuali anomalie.

3.3 Invito bonario di pagamento

Identificato il trasgressore, il Fornitore potrà provvedere, qualora la procedura non determini il superamento dei termini di notificazione all'estero previsti dal C.d.S., ad invitare i soggetti inadempienti dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Strasburgo ed altre Convenzioni o Accordi Internazionali, al pagamento bonario delle sanzioni amministrative rimaste insolute, secondo le modalità convenzionali, nella lingua locale o in una delle lingue ufficiali della Comunità o accettate dalle Convenzioni diplomatiche. L'invito al pagamento dovrà contenere tutte le informazioni attinenti le sanzioni stesse e le credenziali con le quali il sanzionato potrà accedere alla pagina web dedicata per la visione di tutte le informazioni attinenti alla sanzione, compreso le modalità per la presentazione del ricorso.

Per le modalità di comunicazione, il Fornitore può considerare anche quelle meno costose e più semplici, quali sms e posta elettronica (certificata e non).

3.4 Notifica

Il Fornitore dovrà provvedere a stampare e notificare le sanzioni amministrative rimaste insolute ai soggetti inadempienti. La notifica deve avvenire nel rispetto della L. 21/03/1983 n. 149 (Convenzione di Strasburgo) e delle altre Convenzioni o Accordi Internazionali in essere. La notifica potrà essere effettuata a mezzo autorità consolari, direttamente dagli organi preposti, tramite l'utilizzo del servizio postale, ecc.. secondo quanto previsto dalle Convenzioni e/o Accordi internazionali. Inoltre la notifica deve avvenire nella lingua locale del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della comunità o riconosciuta dalle convenzioni e dovrà contenere tutte le informazioni attinenti alle sanzioni stesse.

Veste formale degli atti

L'intero processo dei singoli verbali deve essere allineato con le varie Convenzioni. I verbali saranno redatti secondo le indicazioni fornite dal C.d.S., debitamente tradotti e stampati nella lingua del Paese in cui è residente il trasgressore o in una delle lingue ufficiali della Comunità o riconosciuta dalle Convenzioni/Accordi Internazionali.

3.5 Recupero crediti

Qualora previsto in sede di atto di regolamentazione, decorsi i termini di pagamento volontario, il Fornitore dovrà gestire per conto del Comando, nel rispetto delle norme vigenti, la fase di recupero crediti stragiudiziale verso tutti i soggetti sanzionati inadempienti. Tale attività deve essere svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all'estero, sempre se richiesto e/o previsto da dette normative. In sede di recupero crediti l'importo da portare a recupero non potrà essere superiore al doppio della sanzione più le spese di procedimento e postali di cui al successivo paragrafo 4. Il Comando, nell'Atto di regolamentazione potrà prevedere il nulla osta generale al recupero o soltanto in presenza di importi predeterminati.

3.6 Rendicontazione

Tutte le fasi del servizio, dal ricevimento dei dati, alla stampa e notificazione tramite postalizzazione dovranno essere rendicontate mensilmente, o secondo tempistica concordata con i Comandi.

Il Fornitore è tenuto a rendicontare:

- i pagamenti effettuati dai sanzionati,
- le notificazioni e/o le comunicazioni non andate a buon fine;
- la rendicontazione del recupero;
- quanto eventualmente richiesto dal singolo Comando

La rendicontazione avverrà, anche nelle modalità esplicitate dal Fornitore nell'offerta tecnica.

4. SPESE DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E LEGALI DEL SERVIZIO

Il Fornitore potrà pretendere dagli intestatari dei verbali una somma corrispondente alle spese di accertamento, di visura, di procedura, di notificazione mediante postalizzazione che andrà ad aggiungersi alla sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo complessivo di spesa, per le sopra indicate attività non deve comunque mai superare, al netto di I.V.A. o altre imposte tributarie e fiscali, complessivamente € 30,00, o il minor importo offerto dal Fornitore in sede di gara.

A tali spese si andranno ad aggiungere, in fase di recupero crediti, i costi Legali o di Agenzie di Recupero Crediti che non potranno essere superiori al valore derivante dall'applicazione della percentuale offerta dal Fornitore in sede di gara all'importo della sanzione portata a recupero.

E' onere del Fornitore documentare, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il dettaglio delle

spese di procedimento, di notifica, recupero e quant'altro sostenuto, al fine di consentire ai Comandi statistiche sull'andamento dei recuperi effettuati ed eventualmente assumere atti di indirizzo in merito.

Resta inteso che il Fornitore dovrà comunicare al sanzionato, insieme all'importo della sanzione, il dettaglio delle singole spese addebitate.

Le spese a titolo di accertamento, di postalizzazione e spese legali verranno introitate unitamente alla sanzione amministrativa.

5. INTROITO DELLE SANZIONI

Il pagamento di quanto dovuto dai trasgressori deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dell'Amministrazione. Dietro rendicontazione del Fornitore, l'Amministrazione procederà a versare quanto dovutogli, trattenendo gli importi relativi alla sanzione riscossa meno l'aggio. Affinchè sia possibile una rendicontazione da parte del Fornitore le Amministrazioni devono mettere a disposizione dello stesso gli strumenti per effettuarla, in caso contrario la rendicontazione sarà di competenza dell'Amministrazione che dovrà provvedere ad inviarla al Fornitore per permettere a questi di effettuare una corretta fatturazione. Le Amministrazioni, in tale caso, si impegnano al versamento delle somme dovute al Fornitore entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della fattura.

6. FORME DI PAGAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEL SANZIONATO

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del sanzionato diverse modalità di pagamento (bonifico bancario, carta di credito) e favorire i pagamenti tramite strumenti telematici (on line) ove e quando possibile.

Inoltre, al fine di fornire al sanzionato tutte le informazioni necessarie, il Fornitore dovrà predisporre, a favore dello stesso:

un servizio di informazioni On-Line nelle principali lingue Europee, a cui i sanzionati potranno accedere con codici personali di accesso formati da una Username e una password, precedentemente comunicati mediante la comunicazione di invito al pagamento e/o con l'invio della notifica. Tramite detto servizio, l'utente potrà:

- visualizzare la propria posizione con tutti i dettagli della sanzione e del suo importo e l'indicazione delle spese che gravano sulla stessa;
- visualizzare i termini e le modalità di pagamento e gli eventuali aggravii in casi di omesso pagamento;

- visualizzare i termini e le modalità per presentare ricorso a seguito di notifica del verbale;
- accedere ad un modulo on-line per scambiare e ricevere informazioni con il Fornitore utili a chiarire o rettificare la posizione e portare a termine il processo di riscossione della sanzione;

un Front-line telefonico per informazioni con risposta (tra cui obbligatoriamente inglese, francese, spagnolo, tedesco). Lo sportello telefonico deve essere organizzato in modo da soddisfare adeguatamente le effettive esigenze dell'utenza e deve essere reso disponibile, con operatore, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore al giorno; nell'orario di chiusura dello sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico che fornisca le principali informazioni di carattere generale (estremi della ditta, servizio svolto, orario dello sportello telefonico ..) sempre nelle principali lingue europee.

7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'utilizzo della Convenzione, le singole Amministrazioni/Comandi di P. M. interessate richiedono al Fornitore, anche telefonicamente, un incontro finalizzato a definire dettagliatamente le caratteristiche del servizio per meglio adattarle alle esigenze e dimensioni dei singoli Comandi. così come disciplinato all'articolo della Convenzione: "Modalità di conclusione".